

ANALISI E APPROFONDIMENTI

RISPARMIO & LEGGI / QUALI FATTORI REGOLANO LA CONTRIBUZIONE DEL TFR

Il dedalo di discipline nell'offerta previdenziale

Il panorama dei fondi pensione appare complesso anche se lo si guarda nella prospettiva della disciplina dell'offerta e dei soggetti legittimati alla distribuzione degli stessi nei confronti dei possibili aderenti. Si prenderanno dapprima in considerazione i fondi pensione preesistenti, ossia le forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 ed i cosiddetti fondi negoziali. Sia i primi, sia i secondi, che nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali, fanno riferimento ad una precisa base di appartenenza e sono caratterizzati da una preventiva individuazione dell'area dei destinatari. Per questo motivo questi prodotti non hanno mai assunto una rilevanza giuridica nell'ambito della disciplina dei prodotti finanziari. Vi sono poi i fondi pensione aperti a contribuzione definita, che possono essere istituiti da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione ed Sgr, i quali hanno vissuto una vicenda giuridica davvero particolare. Essi, infatti, sono stati sottoposti alla disciplina del prospetto informativo nel caso la loro offerta concretizzi le modalità della sollecitazione all'investimento.

La Consob, nel regolamento n. 11971/1998, ha previsto degli schemi di prospetto informativo, ciò, si ritiene, nel presupposto che il fondo pensione aperto fosse un prodotto

La distribuzione dei fondi pensione segue un regime caratterizzato da una sovrapposizione di norme e da molti intermediari che sono abilitati al collocamento

finanziario. Ma di tale classificazione non sono state tratte le conseguenze ai fini dell'offerta fuori sede. Infatti, nonostante l'art. 30 del Tuf abbia esteso fin dal 1998 l'applicabilità della disciplina dell'offerta fuori sede dai soli strumenti finanziari ai prodotti finanziari, l'art. 36 del Regolamento Consob n. 11522/1998 prevede che solo le imprese di investimento hanno l'obbligo di avvalersi dei promotori finanziari nell'attività di promozione e collocamento fuori sede dei fondi pensione aperti. Da ciò deriva che le banche possono pro-



muovere e collocare presso il pubblico fondi pensione aperti a contribuzione definita senza l'obbligo di avvalersi di promotori finanziari. Peraltro l'art. 31 del Regolamento Consob n. 11971/1998 rende applicabili agli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti una serie di norme di comportamento previste dal Regolamento Intermediari in ciò confermando che i fondi pensione non sono strumenti finanziari.

Restano da ultime le forme pensionistiche complementari individuali

attuare mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (cosiddetti Pip). Questi, essendo sono stati esplicitamente esclusi dal decreto correttivo della legge risparmio dalla nuova definizione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni, rientrano pacificamente nella categoria prodotti assicurativi. Si tratta, infatti, di forme pensionistiche individuali attuate mediante polizze di assicurazione sulla vita e la loro promozione e collocamento è governata dalle re-

La normativa Consob sugli intermediari

Regolamento 11522/1998 art. 36

Offerta fuori sede

1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:

- a) acquisire e fornire le informazioni (...)
- b) consegnare copia del prospetto informativo (...)
- c) illustrare agli investitori: gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali (...)
- d) ricevere dagli investitori:

- il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari (...)
- le eventuali richieste di disinvestimento (...) o di trasferimento

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle imprese di investimento.

gole dell'attività di intermediazione assicurativa, così che gli unici soggetti abilitati alla distribuzione sono gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni (agenti, broker, produttori ecc.). I tre regimi a confronto evidenziano l'esigenza di una miglior razionalizzazione del sistema finanziario anche nel settore della distribuzione tenuto conto che la prospettiva futura non farà che aumentare il livello di "contaminazione" tra finanziario, assicurativo e previdenziale.

Luca Zitiello